

| | | |
|---|---|--|
|  | COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO Provincia di Salerno | |
|---|---|--|

**CAPITOLATO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA –
A.S. 2022-2023
COD. CIG. 94113679BB**

**ARTICOLO 1
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO**

In esecuzione della determina n.....del Servizio Tecnico del _____, il servizio di Mensa Scolastica di cui in oggetto del Comune di MONTEFORTE CILENTO viene affidato a

....., con sede in via, P.IVA, che accetta di svolgerlo nei termini e con le modalità previste nel presente Capitolato.

Di comune accordo fra le parti e nel rispetto delle procedure di rito, potranno essere apportate alle modalità di espletamento del servizio i perfezionamenti ritenuti necessari per il migliore svolgimento del servizio stesso.

**ARTICOLO 2
OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto il servizio di Mensa Scolastica, consistente:

nell' approvvigionamento dei pasti per gli utenti della scuola dell'infanzia;
cottura, trasporto distribuzione e dei pasti con mezzi idonei presso i locali mensa/o nelle aule della scuola *DELL'INFANZIA* plesso di MONTEFORTE CILENTO;

nella produzione e somministrazione dei pasti per gli adulti che ne abbiano diritto in quanto istituzionalmente addetti a prestare la propria opera presso le scuole stesse, in qualità di docenti o collaboratori e eventualmente fornitura a studenti e persone indigenti segnalati dal Comune;

La preparazione dei pasti deve essere eseguita nel proprio centro di cottura, debitamente attrezzato degli arredi necessari, il trasporto dei pasti con mezzi idonei presso i refettori

La somministrazione agli utenti presso le scuole deve essere effettuata in stoviglie monouso riciclabili (Tovagliette, piatti, bicchieri, posate e tovaglioli) che dovranno essere forniti dalla ditta appaltatrice. Ditta potrà utilizzare, al fine di espletare al meglio il servizio,

La fornitura del Servizio, oggetto dell'appalto, è richiesta per la scuola dell'infanzia tutti i giorni della settimana con esclusione del sabato.

Eventuali variazioni, che potranno verificarsi per esigenze didattiche, che saranno comunicate con congruo anticipo dal Dirigente Scolastico all'Amministrazione Comunale, dovranno essere recepite dalla ditta aggiudicataria del servizio.

Il servizio sarà organizzato secondo il seguente orario:

- Scuola Infanzia: ore 12:00/13:00.

salvo variazioni disposte dal Dirigente Scolastico, che la ditta appaltatrice si impegna a recepire.

I servizi richiesti dovranno essere effettuati dall'appaltatore con un numero di addetti adeguato a garantirne il buon funzionamento.

La somministrazione dei pasti avverrà dietro presentazione di appositi buoni rilasciati agli utenti da parte dell'Amministrazione Comunale. Gli utenti con la collaborazione delle scuole prenotano i pasti giornalmente. La ditta avrà cura di organizzare il ritiro dei buoni/ticket presso le aule della scuola dell'infanzia e primaria.

I buoni dovranno essere riconsegnati all'Amministrazione da parte della ditta prima del pagamento delle corrispondenti prestazioni.

Il servizio si svolgerà secondo il calendario scolastico fissato dalle Autorità competenti, con le chiusure fisse previste, oltre ai fine settimana (sabato e domenica):

- festività nazionali segnate nel calendario
- vacanze natalizie, pasquali ed estive.

E' vietato somministrare pasti ad altre persone non autorizzate dalla stazione appaltante.

ARTICOLO 3 DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata per l'anno scolastico 2022 – 2023/ 2023 -2024 /2024/2025 (presumibilmente dal 01/12/2022 – 31/05/2025). Al termine, il contratto si intende risolto di diritto, salvo quanto stabilito al successivo art. 27.

ARTICOLO 4 CORRISPETTIVO

Il prezzo dell'appalto è commisurato al numero dei pasti erogati ed è pari ad €4,00 per ogni pasto, oltre IVA, al netto di quanto risultante dal ribasso di gara .

Con tale corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il servizio di che trattasi o connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo in tutto soddisfatto dal Comune con il pagamento delle somme fissate.

Il Comune pagherà il dovuto mensilmente, dietro presentazione di regolare fattura, corredata da una scheda pasti mensile contenente il numero dei pasti forniti, divisi per scuola dell'infanzia e primaria.

L'appaltatore avrà diritto alla corresponsione degli interessi di legge, nel caso di ritardo nei pagamenti oltre il novantesimo giorno dalla consegna della fattura al protocollo dell'Ente.

I prezzi dell'offerta dovranno rimanere invariati fino alla scadenza del contratto, salvo l'aggiornamento ISTAT, se ed ove applicabile.

ARTICOLO 5 COMPITI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore effettuerà il servizio mensa negli appositi locali a ciò adibiti nelle sedi scolastiche di cui al precedente art. 2, con proprio personale e sotto la propria direzione, sorveglianza e responsabilità.

L'appaltatore, oltre alle autorizzazioni sanitarie previste dalla normativa vigente per l'espletamento del servizio in parola e a quanto si è impegnato ad erogare in sede di gara, dovrà provvedere:

- 1) all'acquisto e alla perfetta conservazione degli alimenti, assicurando che gli stessi siano idonei all'uso;
- 2) alla preparazione dei pasti;
- 3) alla cottura ed al trasporto, con idonee attrezzature e mezzi, dei pasti da consumare presso i refettori.

L'appaltatore dovrà rendersi disponibile ad incontri periodici con la committenza e con i Dirigenti Scolastici, nonché a fornire dati specifici eventualmente richiesti, al fine di effettuare verifiche sulla qualità del servizio e fornire informazioni sui problemi dell'alimentazione.

ARTICOLO 6 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO E FUNZIONAMENTO

Il servizio sarà effettuato nel periodo che l'Ente stazione appaltante stabilirà in accordo con gli organi scolastici, secondo l'esigenza dell'attività scolastica.

Il periodo di funzionamento e gli orari saranno comunicati all'appaltatore 3 giorni prima dell'inizio del servizio.

ARTICOLO 7 QUALITA' DEI PRODOTTI ALIMENTARI

L'appaltatore, prima dell'inizio del servizio, fornirà all'ente l'elenco dei prodotti di marche di primaria importanza che utilizzerà e comunque che ne sia garantita la tracciabilità della provenienza.

Il menù potrà essere variato solo su consenso della stazione appaltante. L'appaltatore è tenuto, altresì, a garantire la preparazione e somministrazione di pasti differenziati per alunni con patologie di tipo alimentare, nel rispetto delle disposizioni poste dal competente Servizio della ASL.

ARTICOLO 8 NORME IGIENICHE

Il servizio deve essere svolto in modo che vengano salvaguardate le norme igieniche sanitarie vigenti.

Il personale impiegato nel servizio in tutte le varie fasi, che viene a contatto con gli alimenti, dovrà essere munito dell'attestato per alimentaristi, rilasciato da organismo competente e indossare i prescritti camici e copricapo.

Le stoviglie, i tavoli, i locali cucina e le sale mensa dovranno essere puliti giornalmente alla fine del servizio.

Tutti gli utensili e contenitori dovranno essere idonei.

ARTICOLO 9 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE - PERSONALE

L'appaltatore dovrà assicurare il servizio con idoneo personale, nel pieno rispetto di quanto offerto in sede di gara.

La preparazione dei pasti dovrà essere affidata a personale munito della qualifica di cuoco. Le spese di vestiario fanno carico all'impresa appaltatrice.

L'Appaltatore dovrà garantire l'applicazione della normativa vigente nonché del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore nei confronti del personale addetto al servizio mensa scolastica del Comune.

L'impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti salariali, previdenziali e assicurativi disciplinati dal rapporto di lavoro della categoria.

La ditta appaltatrice, a tale scopo, dovrà fornire prova di aver regolarmente soddisfatto ai suddetti obblighi. Il personale dell'impresa dovrà essere dotato di apposita divisa e di cartellini di riconoscimento.

Il personale dell'impresa è tenuto anche a mantenere il segreto d'ufficio sui fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

L'impresa deve incaricare del servizio persone in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori e in particolare nei riguardi dell'utenza.

L'impresa dovrà far pervenire l'elenco nominativo del personale alle proprie dipendenze impiegato nel servizio oggetto dell'appalto, con l'obbligo di mantenere aggiornato l'elenco nel caso si verificassero eventuali sostituzioni.

L'elenco dovrà essere in grado di dimostrare la presenza degli operatori nelle fasce orarie stabilite.

Deve inoltre essere garantita la costanza dell'organico, provvedendo alla immediata sostituzione con altro personale in possesso di tutti i requisiti di cui al presente articolo, degli operatori che si assentino per ferie o legittimo impedimento.

In caso di sciopero dei dipendenti della Ditta appaltatrice qualora ne sia dato preavviso al Comune nei termini di legge, nessuna penalità sarà applicata nei confronti della medesima.

In caso di sciopero del personale degli enti appaltanti o del personale ausiliario della scuola nessuna rivalsa da parte della Ditta appaltatrice sarà accolta qualora, dello sciopero, sia dato formale preavviso alla ditta appaltatrice nei termini di legge

La Ditta comunica altresì il nominativo di 1 Coordinatore degli operatori che sovrintenderà a tutti gli aspetti operativi ed amministrativi inerenti l'applicazione del contratto di appalto; a tal fine egli curerà i rapporti con il personale del Comune addetti alla gestione amministrativa della relativa parte del presente appalto.

L'appaltatore si assume ogni responsabilità civile e penale ed oneri in merito al rispetto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza, nonché si impegna ad osservare integralmente e ad applicare in favore del proprio personale tutte le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro e degli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore nel tempo e nelle

località in cui si svolge il servizio, anche dopo la scadenza del contratto collettivo e degli accordi integrativi, pur se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da queste e, indipendentemente, dalla natura artigiana o industriale, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità civile e penale in caso di incidenti a persone o cose che si potrebbero verificare durante l'esecuzione del servizio.

L'inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, comporterà l'applicazione delle penalità previste dal successivo art. 19 e l'incameramento della cauzione, a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, lo svincolo della quale potrà essere effettuato solo dopo che sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Qualora qualche dipendente venisse riconosciuto inabile a giudizio dell'Autorità sanitaria, l'appaltatore si impegna a sostituirlo.

E', però, in sua facoltà far sottoporre a visita medica collegiale il dipendente, che potrà rimanere in servizio, se riconosciuto abile.

L'appaltatore si impegna, altresì, a rispettare integralmente tutte le norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs.vo n. 81/2008.

Tutto il personale di servizio dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso il pubblico e verso le autorità. L'appaltatore si impegna, altresì, a sanzionare il personale che abbia commesso scorrettezze, su segnalazione del Comune.

ARTICOLO 10 CONTROLLO DEI PASTI EROGATI

L'appaltatore istituirà il registro previsto dall'art.6, numero 6, sul quale giornalmente e non più tardi dell'erogazione del primo piatto, e quindi nel corso dei pasti dovrà compilare una scheda giornaliera con il numero degli alunni e delle altre persone ammesse al pasto. Questo registro resterà conservato a cura della ditta appaltatrice per eventuali controlli.

L'appaltatore dovrà ritirare, per ogni pasto fornito, i buoni mensa rilasciati agli utenti, che dovranno essere consegnati mensilmente al Comune unitamente alla fattura, alla quale dovrà essere allegata anche una scheda riepilogativa mensile dei pasti forniti divisi per scuole e perplessi. L'ente si riserva di variare il sistema di controllo, previo avviso all'appaltatore.

ARTICOLO 11 VIGILANZA

Il Comune, a mezzo di proprio personale o di addetti appositamente incaricati, effettuerà la vigilanza e il controllo del servizio relativamente ai patti, clausole e condizioni di cui al presente capitolato.

Qualsiasi mancanza agli obblighi del presente contratto sarà accertata con l'ausilio dagli agenti municipali e contestata all'appaltatore.

Entro 5 giorni dalla data della notifica, l'appaltatore potrà presentare le proprie deduzioni.

L'appaltatore dovrà consentire in qualsiasi momento l'accesso ai locali della scuola ai tecnici e al personale incaricato dal Comune e dall'Azienda Sanitaria Locale per l'espletamento di tutti i controlli ritenuti opportuni, per l'accertamento dello stato dell'immobile, delle condizioni di manutenzione dello stesso, della osservanza delle prescrizioni del presente capitolato e del rispetto delle norme igienico-sanitarie.

I tecnici e il personale del Comune potranno essere accompagnati, durante i loro controlli, dal personale dell'appaltatore.

L'accesso della Commissione Mensa, se istituita, sarà regolamentato separatamente.

ART. 12 ESTENSIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere all'impresa appaltatrice di provvedere all'eventuale fornitura di pasti non previsti dal presente Capitolato in relazione a nuove e diverse esigenze che si dovessero verificare nel periodo di durata dell'appalto stesso.

In tal caso l'Amministrazione corrisponderà un compenso rapportato al tipo di servizio richiesto, salve restando tutte le condizioni e prescrizioni previste nel presente Capitolato.

L'Amministrazione, per gli stessi motivi o per deliberazioni adottate dall'Amministrazione scolastica o da altre Autorità, avrà inoltre la facoltà di ridurre il servizio a loro insindacabile giudizio, dandone

comunicazione scritta all' Impresa aggiudicataria.

In tali casi, il corrispettivo dell'appalto subirà una proporzionale diminuzione a decorrere dalla data indicata.

Qualora, nel corso di esecuzione del contratto, occorra un aumento od una diminuzione dei servizi corrisposti, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni.

ARTICOLO 13 RESPONSABILITA'

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi, ad ogni effetto di legge, servizio pubblico e per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato, salvi i casi di forza maggiore.

L'appaltatore sarà responsabile verso l'amministrazione comunale del buon andamento del servizio di refezione scolastica, che viene svolto con l'impiego dei propri mezzi e capitali e a totale rischio dell'impresa.

In caso di arbitrario abbandono o sospensione, il Comune potrà affidare ad altri il servizio rivalendosi nei confronti del l'appaltatore a fini risarcitori per l'effetto della conseguente risoluzione del contratto.

ARTICOLO 14

INFORTUNI E DANNI

L'impresa risponderà dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società assicurative.

ARTICOLO 15 CONTROVERSIE FRA APPALTATORE ED UTENTI

Contro l'operato dei dipendenti dell'appaltatore gli utenti possono ricorrere al Sindaco o suo delegato, il quale decide secondo equità.

La decisione del Sindaco sarà accettata dall'impresa, la quale rinuncia al ricorso all'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 16 DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

E' fatto divieto all'impresa di cedere il contratto, pena l'immediata risoluzione del medesimo e il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione.

Data la peculiarità del servizio è vietato il sub-appalto.

ARTICOLO 17 PENALITA'

In caso di infrazione lieve ai patti contrattuali, ovvero in caso di occasionale ritardo o cattiva esecuzione del servizio o di altre infrazioni di lieve entità quali l'occasionale mancato rispetto degli orari, l'occasionale utilizzazione di prodotti alimentari per qualità, quantità o pezzatura diversi da quelli pattuiti o altro, è fissata la penale di € 200,00, previa contestazione degli addebiti da parte del responsabile del procedimento, oltre alle spese per l'esecuzione d'ufficio dell'attività non svolta o male effettuata.

Per le infrazioni più gravi ed in particolar modo per la scarsa pulizia dei locali o per la mancata quotidiana pulizia dei bagni ovvero per le recidive, ove non si ritenga opportuna la risoluzione del contratto per inadempienza, il responsabile del procedimento potrà comminare una sanzione fino a 10 volte la penale di cui sopra.

Rifusione spese, pagamento dei danni ed applicazione delle penali avranno luogo mediante trattenute sul più prossimo pagamento.

ARTICOLO 18 COSTITUZIONE IN MORA

Tutti i termini e le comminatorie del contratto operano senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'appaltatore.

ARTICOLO 19 CESSAZIONE DEL RAPPORTO

Il Comune può procedere alla revoca nei seguenti casi:

–gravi e frequenti violazioni degli obblighi contrattuali non regolarizzati a seguito di diffida formale del Comune;

- arbitraria sospensione e abbandono, da parte della ditta, del servizio affidatole;
- impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio di refezione;
- continuata violazione degli orari concordati ed effettuazione del servizio fuori dai tempi convenuti;
- quando la ditta venisse dichiarata fallita;
- qualora intervenga la revoca, da parte degli Organi competenti, delle autorizzazioni prescritte per l'esercizio del servizio.

La revoca sarà pronunciata e contestata con gli atti previsti dalla normativa vigente, previa relazione del responsabile, restando a carico della ditta qualunque conseguenza, danno o spesa che possano derivare al Comune dall'inosservanza degli obblighi contrattuali.

L'Ente appaltante, in presenza di gravi carenze del servizio e/o di inadempienze dell'appaltatore, può, con gli atti previsti dalla normativa vigente, disporre la risoluzione unilaterale del contratto.

Si applica nel caso la procedura prevista per la risoluzione dei contratti d'appalto per opere e lavori pubblici. Il Comune di MONTEFORTE CILENTO può inoltre risolvere il contratto d'appalto nei seguenti casi non imputabili all'appaltatore: per motivi di pubblico interesse - in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile.

ARTICOLO 20 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Qualora si dovesse interrompere il servizio per ragioni igienico-sanitarie o di adeguamento delle strutture e dei macchinari il Sindaco o le altre autorità preposte possono ordinare la sospensione dell'attività.

Qualora intervenissero nuove normative e/o disposizioni che attribuiscono ad altri enti e/o istituzioni il compito di erogare il servizio mensa, il rapporto tra appaltante e appaltatore si considera risolto per sopravvenuta impossibilità delle prestazioni senza dar adito a risarcimenti di sorta.

Nel caso di cui al precedente primo comma le parti, nell'ambito degli obblighi contrattuali, si impegnano a rimuovere nel più breve tempo possibile le cause che ostacolano la ripresa del servizio.

Nel caso, poi, che l'interruzione fosse dipesa da inadempienze dell'appaltatore si applicano in ogni caso le penalità di cui al precedente articolo 19 ed il Sindaco assegnerà un termine congruo per la rimozione degli impedimenti; in mancanza, avrà luogo la procedura di risoluzione, fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste dal vigente codice penale.

Lo stesso servizio resta subordinato ad ogni eventuale disposizione legislativa/regolamentare relativa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto, alla quale la ditta aggiudicataria dovrà attenersi. Nulla sarà dovuto all'impresa in caso di non esecuzione del servizio in ordine alla stessa emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto.

ARTICOLO 21 CONTROVERSIE

Ogni questione che dovesse insorgere tra Comune ed appaltatore relativa all'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto, che non si sia potuta definire bonariamente in via amministrativa, verrà devoluta al Foro di Vallo della Lucania.

ARTICOLO 22 SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna eccettuata o esclusa. L'appaltatore assume a suo carico le imposte e tasse, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivategli nei confronti del Comune.

ARTICOLO 23 DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Per tutti gli effetti del contratto l'appaltatore elegge domicilio nella Sede del Comune.

Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate a mezzo messo comunale oppure con lettera raccomandata.

ARTICOLO 24 RISCATTO DEL SERVIZIO -RECESSO

Il Comune si riserva la possibilità di riscattare il servizio prima della scadenza del contratto, previo preavviso di mesi tre dalla data di scadenza, senza che possa l'appaltatore pretendere risarcimenti di danni o indennizzi disorta.

L'appaltatore è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno tre mesi, qualora il Comune di MONTEFORTE CILENTO intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato, in relazione a modifiche normative e/o organizzative nel settore.

L'appaltatore può richiedere il recesso del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice civile (artt.1218,1256,1463 C.C.).

Qualora l'appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, il Comune sarà tenuto a rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale. Verrà inoltre addebitata all'appaltatore la maggior spesa derivante dall'assegnazione del servizio di refezione scolastica ad altre ditte concorrenti, a titolo di risarcimento danno, fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.

ARTICOLO 25 PROROGA E RINNOVO

Ai sensi dell'art. 106 comma 11 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'appalto potrà eventualmente essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura relativa all'individuazione del nuovo aggiudicatario e comunque per un periodo non superiore a mesi 2 (due).

ARTICOLO 26 RISERVATEZZA

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della convenzione.

L'obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano divenuti di pubblico dominio.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori degli obblighi di cui al presente articolo.

L'appaltatore si obbliga a rispettare, in ogni caso, tutto quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 in materia.

ARTICOLO 27 TRATTAMENTO DATI- CONSENSO

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 in materia, in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione della convenzione stessa.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da inesatta imputazione dei dati negli archivi.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Con la sottoscrizione della presente, l'appaltatore dichiara di essere stato informato di tutto quanto previsto dalla normativa summenzionata, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile del trattamento e delle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

ARTICOLO 28 RINVIO

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa rinvio alle norme del codice civile, nonché al Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. ed a tutte le norme di legge e regolamenti vigenti in materia.

L'appalto oggetto del presente capitolato comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni in essa previste.

Il presente capitolato, dattiloscritto con mezzi elettronici, si compone di n. 7 pagine scritte per intero e quanto si contiene nella presente ultima, senza le firme.

PER IL COMUNE

PER LA DITTA APPALTATRICE
